

**Ai gentili clienti e Loro Sedi**

## **Tax free shopping telematico: dal 1 settembre 2018 con fattura elettronica**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che dal **01.09.2018 trova applicazione la trasmissione elettronica delle fatture per il tax free shopping all’Agenzia delle Dogane**. Per effetto di quanto previsto dall’articolo 38-quater DPR n. 633/1972, infatti, le cessioni di beni (destinati all’**uso personale o familiare** dell’acquirente) eseguite nei confronti di **sogetti domiciliati o residenti** al di fuori della Unione Europea **possono essere effettuate senza applicazione di IVA in presenza di alcune condizioni**. I privati consumatori residenti o domiciliati fuori dall’UE, in particolare, hanno **diritto ad acquistare beni per un importo superiore a 154,94 euro senza essere assoggettati al tributo** (nel caso di pagamento può essere richiesto il rimborso). A decorrere dal 01.09.2018 l’emissione della fattura concernenti tali cessioni deve essere effettuata dal cedente in **modalità elettronica**. Il cedente **potrà quindi non applicare l’IVA sulla vendita**, emettendo una fattura non imponibile ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72, salvo **variazione in aumento** per il solo tributo **qualora il cessionario non esegua le operazioni richieste** (trasferimento dei beni entro 3 mesi e non restituisca la fattura vistata). La fattura dovrà essere trasmessa tramite la procedura OTELLO 2.0.

### **Premessa**

A decorrere dal 01.09.2018 coloro che **devono operare cessioni di beni destinati all’uso personale o familiare dell’acquirente** per un ammontare superiore a 154,94 a cessionari domiciliati o residenti al di fuori dell’UE **sono tenuti a trasmettere in modalità elettronica la fattura all’Agenzia delle Dogane tramite la procedura OTELLO 2.0**.

La procedura, che inizialmente avrebbe trovato applicazione dallo scorso 01.01.2018, è stata **prorogata al 01.09.2018 ad opera della Legge di Bilancio 2018 e troverà piena applicazione a decorrere da tale data**.

Ricordiamo che per disapplicare l’IVA sono previste specifiche condizioni, quali la **documentazione di trasporto del bene oltre confine entro 3 mesi dall’acquisto e ottenimento da parte del cedente della fattura vistata dalla dogana entro il quarto mese successivo a quello di acquisto dei beni.**

<b>TAX FREE SHOPPING TELEMATICO</b>	
<b>Ambito oggettivo</b>	Cessione di beni destinati all’uso personale / familiare dell’acquirente per un ammontare complessivo superiore a euro 154,94, comprensivo dell’IVA.
<b>Ambito soggettivo</b>	Cessionari domiciliati o residenti fuori dall’UE.
<b>Agevolazione</b>	Non imponibilità ai sensi del comma 1 dell’art. 38-quater DPR n. 633/72.
<b>Condizioni</b>	Cessionario persona fisica privata, trasporto del bene oltre confine entro tre mesi dall’acquisto e ottenimento da parte del cedente della fattura vistata dalla dogana entro il quarto mese successivo a quello di acquisto dei beni.
<b>Fattura</b>	Trasmissione in modalità elettronica con la procedura OTELLO 2.0.
<b>Decorrenza</b>	Dal 01.09.2018.

Di seguito illustriamo le novità applicabili a decorrere dal 01.09.2018.

### **A chi si applica?**

Secondo quanto previsto dalla disciplina in commento, **possono fruire dell’agevolazione i soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario, tra cui anche i soggetti stabiliti nei territori esclusi dalla UE quali Livigno e Campione, nonché i cittadini italiani (o di altri Stati membri) domiciliati o residenti in Paesi extra-UE.**

Deve trattarsi, in ogni caso, di persone fisiche non identificate in Italia ai fini IVA o che non effettuano l’acquisto nell’ambito della propria attività. Rimangono invece esclusi:

<b>ESCLUSIONI</b>	
<b>I</b>	Privati residenti nella repubblica di san marino
<b>II</b>	Privati residenti o domiciliati in altro stato membro della ue
<b>III</b>	Soggetti passivi iva residenti o domiciliati in uno stato extra-ue che effettuano l’acquisto nell’ambito della propria attività

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 38-quater del DPR 633/72, le cessioni effettuate da **soggetti esercenti attività di commercio al dettaglio, mentre le cessioni all’ingrosso, che solitamente hanno ad oggetto notevoli quantitativi di merci e sono effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA, risultano incompatibili con l’applicazione dell’agevolazione in**

**argomento** (R.M. 7.9.98 n. 126).

Tuttavia, lo sgravio dell'IVA per le cessioni di beni verso viaggiatori extra-UE effettuate da commercianti all'ingrosso è stato ammesso a condizione che il grossista, iscritto al REC, sia autorizzato anche alla vendita al dettaglio e che le cessioni avvengano in locali distinti da quelli utilizzati per la vendita all'ingrosso. **La quantità di beni ceduti non sia comunque tale da far presumere un utilizzo diverso da quello personale o familiare.**

### **Le merci interessate**

L'applicazione dell'art. 38-quater del DPR 633/72 è **consentita limitatamente alle cessioni di beni** (non estendendosi, dunque, alle prestazioni di servizi).

Un primo requisito previsto per l'applicazione del regime agevolato si riferisce alla **natura dei beni**. Viene infatti disposto che i beni acquistati dal viaggiatore extra-UE devono essere **destinati all'uso personale da parte del viaggiatore o dei suoi familiari** (anche non viaggiatori), essendo **esclusa l'agevolazione per i beni destinati a successiva commercializzazione**. **Laddove i beni ceduti eccedano il fabbisogno personale o familiare del viaggiatore, i commercianti non possono applicare la disposizione in commento, dovendo piuttosto effettuare una cessione all'esportazione ex art. 8 co. 1 lett. a) o b) del DPR 633/72.**

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, in linea generale, i beni in questione devono appartenere a una delle seguenti categorie merceologiche:

<b>CATEGORIE MERCEOLOGICHE</b>	
<b>I</b>	Abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori
<b>II</b>	Piccoli mobili, oggetti di arredamento e di uso domestico
<b>III</b>	Articoli sportivi
<b>IV</b>	Oggetti di oreficeria e di gioielleria
<b>V</b>	Apparecchi radiotelevisivi ed accessori
<b>VI</b>	Alimentari
<b>VII</b>	Giocattoli
<b>VIII</b>	Computer ed accessori
<b>IX</b>	Strumenti ed accessori musicali
<b>X</b>	Apparecchi di telefonia
<b>XI</b>	Cosmetici
<b>XII</b>	Accessori per autoveicoli
<b>XIII</b>	Prodotti alcolici e vitivinicoli

Lo sgravio dell'imposta sull'acquisto dei beni è **ammesso a condizione che l'importo complessivo dell'operazione sia superiore a 154,94 euro** (IVA inclusa). Tale importo minimo può essere

calcolato con riferimento a una pluralità di beni, anche di diverso genere, purché ceduti dal medesimo commerciante e documentati mediante un'unica fattura (cfr. art. 48 del Reg. UE 282/2011).

L'agevolazione è **subordinata anche alla circostanza che i beni acquistati da viaggiatori extra-UE fuoriescano dal territorio comunitario all'interno dei bagagli personali del cessionario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione.**

L'apposizione del "**visto uscire**" rappresenta una condizione imprescindibile per fruire dello sgravio dell'IVA ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/72 (fatta eccezione per alcuni casi specifici; cfr. R.M. 24.12.94 n. 48 e R.M. 24.12.94 n. 49). Il visto deve essere apposto dalla dogana d'uscita, ossia dall'ultimo Stato membro da cui il viaggiatore parte per raggiungere il Paese di residenza o domicilio. Non sono ammessi visti apposti da altre autorità o organismi (quali ambasciate, consolati, ecc.).

Le cessioni a favore di viaggiatori extra-UE ex art. 38-quater del DPR 633/72 costituiscono operazioni **non imponibili ai fini IVA**, assimilate a quelle imponibili ai soli fini della detrazione, per cui il cedente può detrarre l'imposta assolta sui relativi acquisti. Tuttavia, non qualificandosi come "cessioni all'esportazione" (art. 8 co. 1 lett. b) del DPR 633/72):

1. non concorrono alla determinazione dello status di esportatore abituale;
2. non concorrono alla formazione del plafond IVA;
3. non consentono di richiedere il rimborso annuale o trimestrale dell'imposta ai sensi degli artt. 30 co. 3 lett. b) e 38-bis co. 2 del DPR 633/72.

### **Obbligo fatturazione elettronica**

---

Al fine di **consentire la completa digitalizzazione delle procedure di sgravio o rimborso dell'IVA:**

1. è stato **realizzato il sistema OTELLO 2.0** per la gestione della procedura di apposizione del visto di uscita, che garantisce l'operatività su tutto il territorio nazionale e l'interoperabilità con il sistema di trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia delle Entrate;
2. è stato previsto, dall'1.9.2018, l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni effettuate ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/72 **a decorrere dal 01.09.2018.**

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti